

DELIBERA N. 190/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRANDOLA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 17 aprile 2014 (prot. Agcom n. 18194) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Mirandola per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione a:

- a) Pubblicazione del giornale comunale *L'indicatore mirandolese* n. 6/2014 – marzo 2014, sul sito istituzionale del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it, di articoli a firma di soggetti istituzionali (*“Tribuna. I lavori del Consiglio comunale di Mirandola, nell'opinione dei Capigruppo”* – pag. 2) e articoli che danno voce a soggetti istituzionali (Assessore a cultura e scuola, Lisa Luppi – pag. 7; Sindaco di Mirandola, Maino Benatti e, per la Provincia, Assessore al lavoro, Cristina Ceretti – pag. 8; Assessore all'urbanistica, Roberto Ganzerli – pag. 10; Sindaco di Poggio, Sergio Rinaldoni e Vicesindaco di Poggio, Fabio Zacchi – pag. 11);
- b) Diffusione di comunicati stampa privi della forma impersonale (*“Mirandola: le passeggiate di quartiere svelano anche il chiostro di San Francesco”* (19 marzo 2014 su www.sassuolo2000.it) e *“Piacciono a Mirandola le passeggiate di quartiere”* (26 marzo 2014 su www.sassuolo2000.it)
- c) Pubblicizzazione della partecipazione del Sindaco Maino Benatti a incontri e iniziative come relatore, in veste istituzionale, (*“Biomedicale e nuove tecnologie per la vita. Formiamo gli specialisti del futuro”*, il 21 marzo 2014, e *“Il valore della persona tra innovazione e creatività. Alla ricerca della pienezza della conoscenza”*, il 10 aprile 2014).

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 10 aprile 2014 con cui il Sindaco del Comune di Mirandola ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue.

- *L'indicatore mirandolese* è un periodico di informazione del Comune di Mirandola che informa “a tutto tondo” la comunità locale su fatti ed eventi d'interesse per la comunità stessa;
- per le ragioni di cui sopra, *L'indicatore mirandolese* non sospende le proprie uscite nei periodi elettorali, anche in considerazione del fatto che la sua pubblicazione è sostenuta, per intero, dai proventi pubblicitari e che si devono, dunque, rispettare gli impegni presi con gli inserzionisti, continuando a garantire il canale informativo nei confronti della popolazione;
- con la pubblicazione della *“Tribuna. I lavori del Consiglio comunale di Mirandola, nell'opinione dei Capigruppo”*, viene data voce a tutte le rappresentanze consiliari, nel rispetto della *par condicio*;

- *L'indicatore mirandolese* si pone nel pieno rispetto dell'art. 9 della legge 28/2000, perché non rinunciando al proprio ruolo di strumento di informazione ha cura di riportare le notizie nella forma impersonale prescritta dalla norma;
- la segnalazione relativa ai comunicati stampa che sarebbero stati diffusi dal Comune fa riferimento ad articoli pubblicati su periodici *on line* e non a comunicati stampa divulgati dall'Amministrazione comunale di Mirandola;
- le manifestazioni cui ha preso parte il Sindaco di Mirandola in data 21 marzo e 10 aprile 2014 non sono state organizzate dal Comune.

PRESA VISIONE delle pagine *web* del sito istituzionale del Comune di Mirandola e delle pagine *web* pubblicate dal quotidiano *on line* "*Sassuolo 2000*" allegate alla documentazione istruttoria trasmessa;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione del periodico di informazione *“L'indicatore mirandolese”* sul sito istituzionale del Comune di Mirandola è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta fattispecie ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge 28/2000, in quanto la distribuzione del periodico informativo in questione è avvenuta in data 27 marzo 2014, e dunque in un momento successivo all'inizio della campagna elettorale per le elezioni europee, coincidente con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, avvenuta in data 18 marzo 2014;

RILEVATO, altresì, che la pubblicazione del periodico *“L'indicatore mirandolese”* sul sito istituzionale del Comune costituisce una forma di comunicazione istituzionale vietata in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

CONSIDERATO inoltre che le amministrazioni, in ossequio al dettato della norma richiamata, devono astenersi dalle attività di comunicazione che non risultino strettamente indispensabili allo svolgimento delle funzioni istituzionali ovvero che siano rese in forma non impersonale, considerando la loro idoneità a orientare e/o a condizionare la formazione dell'opinione elettorale dei cittadini;

RITENUTO, quindi, che la fattispecie oggetto di segnalazione, consistente nella pubblicazione in data 27 marzo 2014 del periodico di informazione *“L'indicatore mirandolese”* sul sito istituzionale del Comune di Mirandola, integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO, viceversa, con riferimento ai comunicati stampa pubblicati sul quotidiano *on line “Sassuolo 2000”* e alla partecipazione del sindaco del Comune di Mirandola, Maino Benatti, agli eventi pubblici cui si fa riferimento nell'esposto che essi, alla luce della documentazione trasmessa e degli elementi emersi dalla relazione predisposta dal Co.re.com competente, non siano riconducibili al novero delle attività di *“comunicazione istituzionale”* oggetto del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO, in particolare, con riferimento alla pretesa pubblicazione di “comunicati stampa” da parte del Comune, che trattasi, a ben vedere, di articoli pubblicati su una testata *on line* regolarmente registrata, denominata “*Sassuolo 2000*”, e non qualificabili come forma di “comunicazione istituzionale” effettuata dal Comune ai sensi dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire soltanto parzialmente alla proposta formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni, in quanto solamente la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mirandola del periodico “*L’indicatore mirandolese*” in relazione alla rubrica “Tribuna” risulta integrare la violazione del divieto dell’art. 9 della legge n. 28/2000, non risultando, di contro, le altre fattispecie segnalate riconducibili al novero delle attività di “comunicazione istituzionale” e, dunque, soggette al medesimo divieto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Mirandola di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione relativa al periodico “*L’informatore mirandolese*” – *Tribuna*” secondo quanto precisato in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani